

NUOVO PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

DOMANDA si pone come sempre con **ATTO DI CITAZIONE**
(art. 163 c.p.c.):

oltre al solito contenuto (indicazione del tribunale, nome e cognome...)

- Indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (es. mediazione, negoziazione assistita...)
- Esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto (ragioni della domanda) con le relative conclusioni
- Invito a costituirsi nel termine di 70 gg prima dell'udienza ed avvertimento che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

NUOVO TERMINE LIBERO A COMPARIRE (art. 163 bis c.p.c.)

Italia: 120 gg

Eestero: 150 gg

COSTITUZIONE DELL'ATTORE: iscrizione a ruolo entro 10 gg dalla notifica

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO: nei 70 gg prima dell'udienza fissata nella citazione

VERIFICHE PRELIMINARI (art. 171 bis c.p.c.)

Scaduto il termine per la costituzione del convenuto 70 giorni prima dell'udienza,

entro i 15 gg successivi (quindi 55 gg prima dell'udienza), il giudice verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e:

- pronuncia, se necessario, i provvedimenti del caso;
- indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio sulle quali ritiene necessaria la trattazione e su tali questioni le parti deducono nelle memorie ex art 171 ter c.p.c.;
- ✓ se pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, ove necessario, fissa nuova udienza dalla quale decorrono i termini ex art 171 ter c.p.c.
- ✓ se non pronuncia provvedimenti conferma o differisce la data fissata in citazione fino a un massimo di 45 giorni (da cui decorreranno i termini di cui all'art 171 ter c.p.c.)

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Per il convenuto non sono modificati i termini:

il giudice dovrà provvedervi in sede di verifiche preliminari di cui art. 171 bis c.p.c.

qualora venga autorizzata la chiamata del terzo richiesta dal convenuto, se necessario, il giudice fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.

Per l'attore sono modificati i termini:

Il termine non è più quello dell'udienza di prima comparizione ma quello della prima memoria ex art 171 ter c.p.c.

il giudice pertanto provvederà e fisserà una nuova udienza ex art 183 c.p.c., con i controlli preliminari di cui all'art 171 bis c.p.c. e la decorrenza dei termini per le memorie integrative di cui all'art 171 ter c.p.c.

NUOVA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE (art 183 c.p.c.)

- comparizione personale delle parti obbligatoria (mancata comparizione valutabile ex art 116 comma 2 c.p.c.) per tentativo di conciliazione ed interrogatorio libero;
- eventuale differimento per chiamata in causa del terzo, ove richiesta dall'attore;
- decisione sui mezzi istruttori con calendarizzazione del processo: fissazione dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova entro 90 gg (se l'ordinanza è pronunciata fuori udienza l'emanazione si ha entro 30 gg);
- eventuale disposizione d'ufficio di mezzi di prova: il giudice concede alle parti un termine perentorio per dedurre mezzi di prova necessari in relazione alla disposizione d'ufficio e un termine per replicare.

EVENTUALE CAMBIO DI RITO (art. 183 bis c.p.c.)

In prima udienza il giudice valuta il passaggio al rito semplificato di cognizione e, se procede in tal senso, ammettere prove ex art 281 duodecies comma 5 c.p.c.

MEMORIE INTEGRATIVE (art 171 ter cpc)

Termini a ritroso non più assegnati dal giudice ma fissati ex lege

Le parti, a pena di decadenza, possono:

- almeno 40 gg prima dell'udienza di 183 depositare la vecchia memoria ex art 183 comma 6 n 1 c.p.c. (l'attore può chiedere la chiamata in causa del terzo che sia conseguenza delle difese spiegate dal convenuto nella propria costituzione);
- almeno 20 gg prima dell'udienza di 183 depositare la vecchia memoria istruttoria ex art 183 comma 6 n 2 c.p.c.;
- almeno 10 giorni prima dell'udienza di 183 depositare la vecchia memoria 183 comma 6 n 3 c.p.c.

Art 190 c.p.c.

l'udienza di precisazione delle conclusioni viene sostituita dalle note di pc

ORDINANZE DEFINITORIE (artt 183 ter e quater cpc):

Richiedono l'istanza di parte

ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO (art 183 ter cpc)

Presuppone il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e la manifesta infondatezza delle difese del convenuto.

Caratteri:

- è provvisoriamente esecutiva, reclamabile ai sensi dell'art 669 terdecies cpc e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'art 2909 c.c. nè la sua autorità può essere invocata in altri giudizi;
- con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite
- se non è reclamata o se il reclamo è respinto definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile
- in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi ad un giudice diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata

ORDINANZA DI RIGETTO (art. 183 quater cpc)

Può essere pronunciata dal giudice già all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti quando la domanda proposta dall'attore sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione previsti dall'art 163, comma 3, nn 3 e 4 c.p.c. e la nullità non sia stata sanata o, se emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persista la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n 4.

Caratteri:

- è reclamabile, non acquista efficacia di giudicato e non può essere invocata in altri giudizi;
- se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile;
- in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a giudice diverso da quello che ha messo l'ordinanza reclamata.

FASE DECISORIA

Rimessione della causa al collegio (art 189 c.p.c. modificato il primo comma)

Il giudice istruttore fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa al collegio e assegna alle parti, salvo rinuncia, i seguenti termini perentori:

- massimo 60 gg prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi e nelle memorie integrative (vecchia udienza pc);

- massimo 30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; - massimo 15 gg prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica

Termine ultimo per l'intervento (articolo 268 c.p.c.)

DECISIONE COLLEGIALE (art 275 c.p.c.)

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è pubblicata entro 60 giorni dall'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione (art 189 cpc)

In sede di note di pc (primo termine 189 cpc), fermi restando i termini anche per conclusionali e repliche, le parti possono richiedere al presidente del tribunale la discussione orale che, se è ammessa, deve avvenire entro 60 giorni e la sentenza è depositata entro 60 giorni dall'udienza di discussione.

DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE DAVANTI AL COLLEGIO (art 275 bis c.p.c.)

Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa con discussione orale, fissa termini dinnanzi al collegio e assegna:

- massimo 30 gg prima dell'udienza per note di pc
- massimo 15 giorni prima dell'udienza per le conclusionali.

La sentenza è pronunciata a verbale con lettura alle parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni.

Se la sentenza non è emessa a verbale, il collegio deposita entro 60 gg.

CAUSE MONOCRATICHE

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA O MISTA (art 281 quinquies c.p.c.) -:

Quando la causa è matura per la decisione, il giudice fissa davanti a sé l'udienza di remissione della causa in decisione ed assegna i termini di 189 c.p.c.

La sentenza è pubblicata nei 30 giorni dall'udienza.

Se una o entrambe le parti lo richiedono, il giudice assegna solo i termini ex art 189 nn 1 e 2 cpc (note di pc e conclusionali) e fissa entro 30 gg dall'ultima scadenza la discussione.

La sentenza è pubblicata nei 30 gg dall'udienza.

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE (art 281 sexies c.p.c.)

Se non decide a norma dell'articolo 281 quinquies c.p.c. il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva.

La sentenza è pronunciata verbale, con lettura le parti del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni.

Se non è emessa verbale, la sentenza è pubblicata entro 30 gg.

ULTERIORI MODIFICHE RILEVANTI

- **COMPETENZA GIUDICE DI PACE** (art 7 c.p.c.): giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 10.000,00 e per le cause di risarcimento danni prodotti da veicoli/natanti fino a euro 25.000;
- **RESPONSABILITÀ AGGRAVATA** (art 96 c.p.c.): in caso di condanna per lite temeraria, il giudice condanna la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5000,00
- **UDIENZA DA REMOTO** (art 127 bis c.p.c.): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pm e ausiliari del giudice; il provvedimento è comunicato alle parti almeno 15 gg prima e ciascuna parte, entro 5 gg dalla comunicazione, può chiedere l'udienza in presenza (il giudice provvede nei successivi 5 gg con provvedimento non impugnabile con possibilità di udienza in presenza per chi ne ha fatto richiesta da remoto per gli altri);
- **UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA** (art 127 ter c.p.c.): può essere disposta solo quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensore, parti, pm e ausiliari del giudice:
 - ✓ il giudice concede un termine perentorio non inferiore a 15 gg per le note. Ciascuna parte può opporsi entro 5 gg dalla comunicazione (il giudice provvede nei successivi 5 gg con provvedimento non impugnabile e, in caso di istanza congiunta, provvede in conformità). Se ricorrono particolari urgenze, i termini per le note possono essere abbreviati.
 - ✓ il giudice provvede entro 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
 - ✓ se nessuna parte deposita note, il giudice assegna un nuovo termine perentorio o fissa udienza. Se nessuno deposita o compare, cancella la causa dal ruolo ed estingue il processo. Il termine per le note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

- **NOTIFICAZIONI** (art 137 s.s. c.p.c.): è introdotto l'obbligo di notificazione a mezzo PEC, ove possibile.

L'art. 137 u.c. c.p.c. dispone che l'ufficiale giudiziario esegua la notifica quando l'avvocato non debba eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato o con altre modalità previste dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario e della dichiarazione viene dato atto nella relazione di notificazione.

A norma dell'art 147 commi 2 e 3 c.p.c.

le notifiche a mezzo PEC non hanno limiti di orario e si intendono perfezionate per notificante, con la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna (se la ricevuta di consegna viene generata tra le 21 e le 7 del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata alle 7).

Coordinamento delle norme del c.p.c. con la Legge n. 53/1994

Art 3 ter: notifica a mezzo PEC obbligatoria nei confronti di:

1. Imprese

2. Professionisti

3. Pubblica amministrazione

4. Soggetti non obbligati ma che abbiano scelto di munirsi di domicilio digitale risultante da pubblici elenchi Quando la notifica a mezzo PEC non è possibile oppure ha esito negativo per causa imputabile al destinatario:

- se il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato deve inserire l'atto a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'art 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento e la notifica si perfeziona nel 10° giorno successivo a quello di inserimento;

- negli altri casi si provvede nei modi ordinari.

NB: l'area web di cui all'articolo 359 c.c. i è al momento inesistente

- **UDIENZA GIURAMENTO C.T.U.** (art 193 c.p.c.): può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento. Con lo stesso provvedimento, il giudice fissa i termini per la trasmissione della bozza di c.t.u., osservazioni e deposito c.t.u.

- **ORDINE DI ESIBIZIONE** (art 210 c.p.c.): se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria e può desumere argomenti di prova ex art 116 comma 2 c.p.c. (tale disposizione non è prevista in caso di inadempimento del terzo per il quale peraltro la cornice edittale di pena è minore rispetto all'inadempimento della parte);
- **RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A.** (art 213 c.p.c.): la P.A. trasmette le informazioni e le ragioni del diniego entro 60 gg dalla comunicazione del provvedimento
- **DECISIONE SULLA QUERELA** (art 225 c.p.c.): sulla querela di falso il tribunale decide in composizione monocratica;
- **CONNESSIONE** (art 281 nonies c.p.c.): in caso di riunione tra cause che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e cause che devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale, si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale decide in composizione collegiale, ferme restando le preclusioni e decadenze maturate prima della riunione.

NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

È abrogato il capo del c.p.c. relativo al procedimento sommario di cognizione Il nuovo rito semplificato di cognizione è disciplinato al capo terzo-quater c.p.c.

AMBITO DI APPLICAZIONE (art 281 decies c.p.c.)

1. Fatti non controversi
2. Domanda fondata su prova documentale
3. giudizio di pronta soluzione
4. Giudizio che richiede un'istruzione non complessa.

Nelle cause decise dal tribunale in composizione monocratica la domanda può essere sempre proposta nelle forme del rito semplificato

FORME DELLA DOMANDA E COSTITUZIONE DELLA PARTE (art 281 undecies c.p.c.)

Si introduce con ricorso.

La costituzione del convenuto deve avvenire non oltre 10 gg dall'udienza proponendo - a pena di decadenza - eventuali domande riconvenzionali e eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Se si intende chiamare in causa un terzo, si deve chiedere lo spostamento d'udienza.

PROCEDIMENTO (art 281 duodecies c.p.c.)

In prima udienza, se il giudice rileva non sussistere i presupposti per il giudizio semplificato, dispone la prosecuzione secondo le norme del rito ordinario fissando l'udienza ex art 183 c.p.c. e concedendo i termini ex art 171 ter c.p.c.

Entro la stessa udienza va richiesta e valutata la chiamata attore a del terzo e le parti devono formulare - a pena di decadenza - le eccezioni che siano conseguenza delle altrui difese.

- Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere:
- un termine non superiore a 20 gg per precisare/modificare le domande/ eccezioni/conclusioni e per indicare i mezzi di prova/produrre documenti; un termine non superiore a 10 gg per repliche, prove scritte contrarie;
- se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova e fissa udienza di assunzione.

DECISIONE (art. 281 terdecies cpc)

Il giudice procede ex art 281 sexies c.p.c.

Nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, provvede ai sensi dell'articolo 275 bis c.p.c.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.

GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE

La competenza per valore di giudice di pace è aumentata di euro 10.000,00 per i beni mobili ed è euro 25.000,00 per risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti (art 7 c.p.c.)

DOMANDA (art 316 c.p.c.)

Il procedimento davanti al giudice di pace segue il rito semplificato di cognizione, in quanto compatibile.

La domanda si può proporre, come prima della riforma, anche verbalmente, e il processo verbale è notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

- La domanda si propone con ricorso (giudice, parti, fatti, indicazione dell'oggetto);
- entro 5 gg dalla designazione, il giudice di pace fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art 281 undecies c.p.c. (art 318 c.p.c.);
- l'attore notifica e deposita;
- il convenuto si costituisce non oltre 10 gg prima dell'udienza (art 319 c.p.c.)

TRATTAZIONE DELLA CAUSA E DECISIONE (artt 320 e 321 c.p.c.)

- in primo udienza il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione;
- se la conciliazione non riesce, procede ai sensi dell'art 281 duodecies commi 2, 3, 4 c.p.c.;
- quando ritiene la causa matura per la decisione, decide ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
- la sentenza è depositata entro 15 gg dalla discussione

APPELLO

PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO (art 283 cpc)

1. Su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o incidentale, il giudice sospende totalmente o parzialmente l'efficacia esecutiva/l'esecuzione della sentenza impugnata (con o senza cauzione), se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione può derivare danno grave e irreparabile (anche in relazione alla possibile insolvenza di una delle parti);
2. L'istanza è proponibile/riproponibile nel corso del giudizio di appello se mutano le circostanze (i mutamenti devono essere specificatamente indicati, pena di inammissibilità).
3. Se l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può condannare con ordinanza non impugnabile al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria da euro 250,00 a euro 10.000,00.

L'ordinanza è revocabile con la sentenza.

DECORRENZA DEI TERMINI (art 326 c.p.c.)

In caso di notifica volta a far decorrere il c.d. termine breve, i termini decorrono sia per il notificante che per il destinatario, tranne per i casi già previsti prima della riforma

IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE (art 334 c.p.c.)

Il comma 2 estende la perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale alla dichiarazione di improponibilità dell'impugnazione principale (nel codice previgente era prevista la perdita di efficacia solo in caso di impugnazione incidentale inammissibile).

FORME DELL'APPELLO (art 342 c.p.c.)

L'appello deve essere motivato e deve indicare per ciascun motivo a pena di inammissibilità:

1. il capo della decisione impugnata;
2. le censure proposte alla ricostruzione del giudice di primo grado;
3. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini del decidere.

I TERMINI A COMPARIRE cambiano:

In Italia: 90 gg

Eestero: 150 gg

APPELLO INCIDENTALE (art 343 c.p.c.)

Muta il richiamo all'art 166 c.p.c. perché il termine per proporre l'appello incidentale resta di almeno 20 gg prima dell'udienza di comparizione.

IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO (art 348 c.p.c.)

È dichiarata con sentenza.

Davanti alla corte di appello l'istruttore se nominato provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini dell'art 178 commi 3, 4, e 5 c.p.c. e il collegio procede ai sensi dell'art 308 comma 2 c.p.c.

INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO (art 348 bis c.p.c.)

Se è ravvisata inammissibilità o manifesta infondatezza, il giudice fissa discussione orale.

Se è proposta impugnazione incidentale:

- a) se risulta inammissibile o manifestamente infondato anche l'appello incidentale, si ha la discussione orale;
- b) in caso contrario, si ha la trattazione di tutte le impugnazioni proposte.

E' abrogato l'art 348 ter c.p.c. (pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)

NOMINA DELL'ISTRUTTORE E TRATTAZIONE (artt 349 ter e 350 cpc)

E' prevista la possibilità che il presidente designi, se non ritiene di nominare un relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, un giudice istruttore.

Il presidente il giudice istruttore possono differire la data di prima udienza fino a un massimo di 45 gg.

Davanti alla corte di appello la trattazione è affidata al giudice istruttore che compie le medesime operazioni effettuate fino a ora dal collegio, verificando la presenza dei presupposti di cui all'art 348 bis c.p.c. e provvedendo ai sensi dell'art 350 bis cpc (richiama l'art 281 sexies cpc: l'istruttore rimette le parti davanti al collegio per la discussione assegnando termine per note conclusionali).

DECISIONE (art 352 cpc)

Il consigliere istruttore, se non dispone ai sensi dell'art 350 bis cpc, fissa dinanzi a sé l'udienza di remissione della causa a decisione e assegna, salvo rinuncia:

1. massimo 60 gg prima dell'udienza per il deposito di note di pc;
2. massimo 30 gg prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3. massimo 15 gg prima dell'udienza per il deposito delle repliche.

All'udienza la causa è trattenuta a decisione.

Davanti alla corte d'appello il consigliere istruttore riserva la decisione al collegio.

La sentenza è pubblicata entro 60 gg.